

Regio editto di Carlo Alberto del 30 ottobre 1847

N. 640



REGIO EDITTO

col quale S.M. abolendo la giurisdizione dei Magistrati di sanità in quanto non concerne al servizio marittimo stabilisce un Consiglio superiore e Consigli provinciali per vegliare alla tutela della sanità pubblica anche nelle materie ora attribuite alla Direzione generale ed alle Giunte provinciali del vaccino, le quali rimarranno soppresse.

In data 30 ottobre 1847

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE ECC., ECC., ECC.

Colle Patenti Nostre del 30 corrente, per le quali abbiamo abolita la giurisdizione contenziosa dei Magistrati di sanità, Ci siamo riservati di provvedere nell'ordine economico alla tutela della sanità pubblica nello scopo di sistemare questo ramo importantissimo del pubblico servizio con ordinamenti appropriati alle condizioni presenti del paese, e messi in armonia colla vigente organizzazione amministrativa.

Quindi è che col presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Sarà stabilito nella Nostra Capitale un Consiglio superiore di sanità, di cui sarà Presidente nato il Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Esso sarà composto, oltre al Presidente, di un Vice-Presidente, di sei Membri ordinarii, di quel numero di Membri straordinarii che stimeremo di eleggere, e di un Segretario.

Il Presidente potrà inoltre chiamare a sedere nel Consiglio con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi giudicasse opportuno fossero sentite.

Art. 2

In ciascuna Provincia dei Nostri Stati vi sarà un Consiglio provinciale di sanità, di cui sarà Presidente nato l'Intendente generale od Intendente della Provincia.

Questi Consigli saranno composti, oltre al Presidente, di un Vice-Presidente, di quattro Membri ordinari e delli straordinari che stimeressimo di nominare.

Presso le Intendenze generali uno dei Segretarii, e presso gl'Intendenti il Segretario d'Intendenza, o chi lo rappresenterà, eserciterà le funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 3

Nella Provincia di Torino il Consiglio superiore farà anche le veci di Consiglio provinciale.

Art. 4

Il Consiglio superiore di sanità e sotto la sua ispezione i Consigli provinciali veglieranno alla conservazione della sanità pubblica ed estenderanno pure la loro vigilanza alle epizoozie.

Art. 5

Essi avranno l'ispezione sanitaria di tutti gli ospedali ed altri stabilimenti pubblici non militari, delle carceri e luoghi di reclusione.

Art. 6

Il Primo Segretario di Stato dell'interno delegherà annualmente due o più Membri del Consiglio superiore per visitare gl'istituti e luoghi soggetti come sovra all'ispezione sanitaria del Consiglio.

Art. 7

Gl'Intendenti coll'approvazione del detto Primo segretario di Stato delegheranno eziandio in ciascun anno due o più Membri dei rispettivi Consigli provinciali per effettuare simili ispezioni nel distretto del Consiglio a cui appartengono.

Art. 8

Gl'Ispettori così delegati dovranno riferire rispettivamente al Consiglio superiore ed ai Consigli provinciali tutto quanto avranno rilevato nell'interesse della sanità pubblica, e faranno quelle osservazioni e proposte che riconosceranno opportune per rimediare agli inconvenienti osservati, ed introdurre miglioramenti.

Le relazioni fatte ai Consigli provinciali saranno dagli Intendenti rimesse per copia al Primo Segretario di Stato dell'interno assieme al voto dei Consigli stessi affinché ogni cosa possa essere recata a cognizione del Consiglio superiore.

Art. 9

Spetterà loro di promuovere le vaccinazioni siccome è stabilito per le Giunte del vaccino.

Queste Giunte e la Direzione generale delle vaccinazioni rimarranno di conseguenza abolite.

Il Nostro Primo Segretario di Stato dell'interno potrà colla Nostra annuenza incaricare specialmente in cadun anno uno dei Membri del Consiglio superiore di sanità di tenere il carteggio relativo alle vaccinazioni e di riferire in Consiglio gli affari che le riguardano.

Art. 10

I Consigli di sanità veglieranno all'esercizio della medicina e della chirurgia, non che della ostetricia, della flebotomia e della farmacia, senza pregiudizio delle attribuzioni spettanti al Protomedicato.

Essi sorvegliaranno più specialmente il detto esercizio per parte dei Medici, Chirurghi, Levatrici e Flebotomi stipendiati dalle Comunità o dalle Congregazioni di carità ed altri Istituti di beneficenza e delli Speciali eletti per somministrare medicinali a tali Istituti od ai poveri.

Cosiffatta attribuzione sarà esercitata da essi sia per mezzo degli Ispettori di cui all'articolo precedente, sia cogli altri mezzi di conoscere la verità che il Presidente ed il consiglio giudicasse più convenienti.

Art. 11

I Consigli di sanità procederanno sempre in via di semplice proposta da rivolgersi al Nostro Primo Segretario di Stato dell'interno, il quale provvederà o prenderà i Nostri ordini secondo lo comporterà la natura e la gravità degli affari.

Art. 12

Nei casi però urgenti di malattie contagiose o di epizootie gl'Intendenti daranno col voto del Consiglio provinciale tutte le disposizioni d'urgenza richieste dalle circostanze riferendone immediatamente alla Segreteria di Stato dell'interno.

Art. 13

Al rimanente la detta Segreteria di Stato potrà esplorare il parere del Consiglio superiore o dei Consigli provinciali sulle cose che interessano la sanità pubblica ogni qual volta lo giudicherà opportuno.

Art. 14

Le disposizioni del presente Editto avranno effetto a partire dal 1° maggio 1848 nella quale epoca si intenderanno aboliti i Magistrati di sanità di Torino, Ciampieri e Casale, e soppresse le attribuzioni di quelli di Genova e Nizza estranee al servizio marittimo.

Art. 15

Il Nostro Primo Segretario di Stato all'interno diramerà le istruzioni che occorreranno per la esecuzione del presente.

Deroghiamo alle Regie Costituzioni, alle Regie Patenti del 1° luglio 1819 ed a ogni altra legge e disposizione contraria al presente Editto; mandiamo ai Nostri Senati ed alla Camera dei Conti di registrarlo, volendo che alle copie stampate nella Tipografia Reale si presti la stessa fede che all'originale; chè tale è Nostra mente.

Dato in Torino addì trenta del mese di ottobre l'anno del Signore mille ottocento quarantasette e del Regno Nostro il decimo settimo.

CARLO ALBERTO

**V. Avet
V. Di Revel
V. Di Collegno**

Des Ambrois

IL SENATO DI S. M.

IN TORINO SEDENTE

Ad ognuno sia manifesto che veduto per noi e letto il Regio Editto in data del trenta ottobre scorso, firmato da S.M. e debitamente spedito; sigillato e contrassegnato dal signor Cav. Des Ambrois Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, col quale la prefata M.S. abolendo la giurisdizione dei Magistrati di Sanità in quanto non concerne al servizio marittimo, stabilisce un Consiglio Superiore, e Consigli Provinciali per vegliare alla tutela della sanità pubblica anche nelle materie ora attribuite alla Direzione generale ed alle Giunte Provinciali del vaccino, le quali rimarranno soppresse: e sentito nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Giriodi di Monastero Sostituto Avvocato Generale, a cui è stato comunicato, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato e mandiamo registrarsi ne' registri nostri il Regio Editto suddetto, ed osservarsi secondo la sua forma, mente e tenore.

In cui fede. Dato in Torino il nove novembre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo

REALE SENATO

Pron. Segr. Civile